

# Il capitale netto

## *Lettura comparata dei principi contabili 28 e 30 e della disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*

### 1. Premessa

### 2. Definizione di patrimonio netto

### 3. I versamenti dei soci

### 4. La struttura del bilancio

### 5. Classificazione delle quote ideali del patrimonio netto

### 6. Contenuto delle singole voci del patrimonio netto

### 7. La costituzione della società

### 8. Gli aumenti del capitale sociale

### 9. La riduzione del capitale sociale

---

### 1. Premessa

La recente emanazione del PCN 30 consente di effettuare una analisi più completa di alcune problematiche connesse alla rilevazione ed esposizione nel bilancio d'esercizio delle poste del patrimonio netto, così come trattate dal PCN 28.

La natura di tali parti ideali e le cause della loro creazione o movimentazione ne rendono impossibile una trattazione, ai fini che qui rilevano, disgiuntamente dalla disciplina giuridica del bilancio di esercizio e, in particolare, di quella attinente le c.d. operazioni sul capitale. Il presente lavoro ha come obiettivo quindi l'analisi dei principali aspetti critici connessi alla rilevazione e esposizione delle poste del patrimonio netto e delle variazioni da esse subite, nel tentativo di abbracciare, in ottica interdisciplinare, le diverse possibili interpretazioni e soluzioni operative.

Non vengono affrontate le tematiche specifiche relative alle società quotate in mercati regolamentati e alle imprese che soggiacciono a discipline bilancistiche diverse da quelle del D.Lgs. n. 127/1991, né alla redazione del bilancio consolidato.

### 2. Definizione di patrimonio netto

Il PCN n. 28 offre diverse definizioni di patrimonio netto.

Sotto il profilo contabile il patrimonio netto è dato dalla differenza fra le attività e le passività; sotto il profilo finanziario, esso è una componente, assieme al capitale di debito, delle fonti, a cui vanno contrapposti gli impieghi, o capitale investito, rappresentati dalle attività; da un punto di vista più propriamente giuridico, infine, il patrimonio netto identifica la misura dei diritti dei soci che possono essere soddisfatti attraverso le attività, una volta che abbiano trovato piena soddisfazione i diritti dei terzi creditori. Dal punto di vista aziendalistico, il capitale netto può, come noto, assumere diverse configurazioni; la prima è quella di capitale netto di funzionamento, che rappresenta una quantità d'azienda che

viene determinata quale automatica conseguenza della determinazione del reddito di esercizio, almeno in base alla logica del sistema del reddito, oramai pressoché unanimemente adottata.

Rispetto a detta configurazione si contrappongono, sostanzialmente, il capitale economico, che è "la configurazione di capitale che viene calcolata quando l'impresa viene trasferita, totalmente, o parzialmente, da un soggetto economico a un altro"<sup>1</sup> e il capitale netto di liquidazione, determinato nella prospettiva dello scioglimento dell'impresa, attuato tramite la dismissione delle attività e l'estinzione delle passività. La configurazione di capitale netto che rileva in questa sede è quella di funzionamento, anche detta di esercizio o di bilancio, e viene calcolata, come sopra accennato, in sede di determinazione del reddito di esercizio, simultaneamente rispetto a questo. Ne deriva che il capitale netto (di funzionamento) non può essere determinato separatamente o autonomamente rispetto agli elementi dell'attivo e del passivo e che emerge come differenza fra questi ultimi. Conseguenza ulteriore è che non si può parlare di valutazione del capitale netto, ma solo di valutazione degli altri elementi del patrimonio da cui esso emerge come valore differenziale.

[\(torna al richiamo \)](#)

### **3. I versamenti dei soci**

Spesso le vicende societarie suggeriscono la necessità o l'opportunità che i soci effettuino versamenti, a favore della società, integrativi rispetto al capitale sottoscritto e che ciò avvenga senza una preventiva delibera di aumento dello stesso.

Il PCN 28 individua in tal senso alcune fattispecie:

- 1) versamenti a titolo di finanziamento;
- 2) versamenti a fondo perduto;
- 3) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- 4) versamenti in conto aumento di capitale.

#### **3.1 Versamenti a titolo di finanziamento**

Questa fattispecie è rappresentata da versamenti effettuati dai soci alla società con vincolo di restituzione. Essi sono debiti e, quindi, "obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito a una data prestabilita"<sup>2</sup>.

Da quanto sopra emerge chiaramente che non assume alcuna rilevanza:

- il fatto che il debito verso i soci sia fruttifero o infruttifero di interessi;
- il fatto che i soci abbiano o meno effettuato il finanziamento in proporzione analoga alla partecipazione di ciascuno al capitale sociale;
- il fatto che sia fissato o meno un termine di scadenza del finanziamento.

L'unico aspetto rilevante è relativo al vincolo di restituzione.

In tali casi i versamenti dei soci non possono assumere la natura di patrimonio netto ma vanno classificati nella voce D) 4) "debiti verso altri finanziatori" del passivo dello stato patrimoniale. Non ci si sofferma in questa sede sulle condizioni che la legge pone per

garantire la legittimità di tali operazioni di finanziamento, basterà evidenziare che, in base all'art. 11 del D.Lgs. n. 385/1993 e alla connessa delibera CICR del 3 marzo 1994, esse sono legittime, e quindi non rappresentano operazioni di raccolta di risparmio nei confronti del pubblico se:

- sono effettuate da soggetti iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi e che detengono almeno il 2% del capitale sociale;
- lo statuto preveda espressamente la possibilità di effettuare tali finanziamenti.

Spesso l'atto di finanziamento, ad esempio una lettera dal socio alla società, viene effettuato in modo tale che la sua interpretazione non è chiara, ponendo così il dubbio se le somme versate debbano essere considerate patrimonio netto o debiti. Ciò pone non pochi problemi, ad esempio, in caso di fallimento della società finanziata e, in questi casi, l'interpretazione più rigorosa fa riferimento ad una presunzione semplice, grave, precisa e concordante, ai sensi dell'art. 2729 c.c., in base alla quale devono essere considerati parte del netto i finanziamenti in cui:

- l'importo sia di molto superiore al capitale sociale e, quindi, sproporzionato rispetto a questo;
- non sia prevista una scadenza del finanziamento;
- non siano previsti interessi o forme di garanzia; con la conseguenza che i soci/creditori non vengono in genere ammessi al passivo fallimentare.

Un altro problema si pone con riferimento alla rinuncia a questi finanziamenti: occorre comprendere, infatti, se la rinuncia dà luogo a una insussistenza del passivo e, quindi, alla rilevazione di un ricavo in conto economico, o a una mera conversione della posta di debito in riserva. A tal proposito occorre distinguere, a parere di chi scrive, due distinte ipotesi: da una parte la rinuncia del credito da parte del socio e, dall'altra, la liberazione di un aumento di capitale sociale sottoscritto dal socio stesso mediante compensazione con il credito da finanziamento precedentemente sorto o l'adempimento, sempre mediante compensazione con il credito, dell'impegno di un conferimento integrativo rispetto al capitale sottoscritto.

Nel secondo caso la soluzione del problema è immediata se si fa riferimento ai principi di rilevazione propri del sistema del reddito: il finanziamento, quando sorge, dà luogo alla rilevazione di un ricavo, rappresentato dal debito verso i soci, il quale, essendo un conto economico di reddito acceso ai debiti non numerari, funziona a valori nominali e quindi viene chiuso in stato patrimoniale, contribuendo alla formazione del reddito solo attraverso gli interessi, o risultati differenziali.

La successiva manifestata volontà del socio di effettuare un ulteriore conferimento a titolo di capitale netto dà luogo alla rilevazione di un credito numerario, la cui causa economica è l'incremento di una parte ideale del capitale netto (capitale sociale o, ad esempio, riserva per versamenti a fondo perduto). A questo punto il problema si risolve attraverso la rilevazione dell'incremento della voce del patrimonio netto interessata e la successiva compensazione del credito con il debito per l'originario finanziamento. La compensazione inoltre appare pienamente legittima in quanto, a seguito della manifestata volontà del socio di "trasformare" il debito in patrimonio netto, detti ammontari sono, ai sensi dell'art. 1243 c.c., ugualmente liquidi ed esigibili. Tale conclusione non sembra confliggere né con il contenuto del PCN n. 28, né con le più recenti dottrina<sup>3</sup> e giurisprudenza in materia; quest'ultima, in particolare, ha ritenuto legittima la compensazione in parola, eccezion fatta

per la liberazione dell'originario capitale sociale o, secondo alcuni, dei soli primi tre decimi di esso<sup>4</sup>, ritenendo inoltre non necessaria la perizia di stima di cui all'art. 2343 c.c.<sup>5</sup> E' evidente che, in questi casi, la compensazione, a liberazione di un obbligo di versamento a cui non corrisponde un aumento del capitale sociale, dà luogo ad un aumento gratuito del patrimonio netto che, quindi, va a vantaggio di tutta la compagine sociale. Ne consegue che la riserva che viene costituita non ha un vincolo di destinazione e non è, in alcun modo, equiparabile al capitale sociale in sede di rimborso o di altro utilizzo.

Nel caso invece di rinuncia del socio, la rilevazione contabile dell'accadimento non è diversa rispetto a quella di qualsiasi altra remissione di debito ed è indipendente, nella sostanza, dal fatto che il creditore che rinuncia alla restituzione del finanziamento, sia anche un socio. In questo caso è quindi necessario iscrivere in conto economico una insussistenza attiva che influenza il patrimonio netto solo nella misura in cui contribuisce alla formazione del reddito dell'esercizio, la cui destinazione deve essere deliberata dall'assemblea, tenuto conto delle disposizioni di legge e di statuto.

In genere, queste operazioni vengono poste in essere da società a ristretta base societaria, in cui spesso i soci sono anche amministratori e in cui l'escamotage del finanziamento a titolo di debito viene utilizzato per non vincolare indefinitamente le somme versate, salvo poi "trasformare" in patrimonio netto in caso di necessità (ad esempio per evitare la procedura di cui all'art. 2446 c.c.). Poste queste considerazioni occorre quindi prestare particolare attenzione alle modalità con cui sono costruite le formalità di accensione dell'originario mutuo e di estinzione in forza di rinuncia o, meglio, di compensazione con il debito per conferimento integrativo.

### 3.2 Versamenti a fondo perduto

Questa tipologia di versamenti è caratterizzata dall'essere priva da obblighi di restituzione e, nel contempo, dal non essere vincolata a particolari utilizzi, tranne, forse, nel caso dei versamenti a copertura perdite. L'imputazione di tali versamenti è nella classe A) VII) "Altre riserve" del patrimonio netto in una voce denominata, ad esempio, "versamenti in conto capitale" o "versamenti a copertura perdite". In quest'ultimo caso è possibile ritenere che la riserva di capitale così creata abbia un vincolo di destinazione e non possa essere utilizzata dall'assemblea per finalità diverse rispetto alla copertura dei risultati negativi di esercizio, posto che, in termini generali, la decisione di effettuare conferimenti integrativi rispetto al capitale sottoscritto è assunta dai singoli soci al di fuori dell'assemblea e, ancorché manifestatasi in assemblea, essa non rappresenta una delibera della società "ma è, sostanzialmente, la "registrazione" delle autonome ed identiche volontà di tutti i singoli soci di dotare la società stessa di apporti extra capitale"<sup>6</sup>.

### 3.3 Versamenti in conto futuro aumento del capitale

La fattispecie è analoga a quella dei versamenti a fondo perduto, solo che in questo caso, il vincolo di destinazione è esplicito e cogente: si tratta di versamenti che i soci effettuano nelle more di una prospettata delibera di aumento del capitale sociale.

In tale ipotesi quindi, oltre che non poter essere utilizzata per finalità diverse rispetto all'aumento del capitale, la riserva dovrà essere contabilmente distinta in sottoconti intestati ai singoli soci che hanno effettuato i versamenti, in quanto la liberazione del futuro aumento dovrà avvenire proprio con tali somme ed esattamente per l'ammontare di competenza di ciascuno dei soci stessi, indipendentemente dal fatto che il denaro confluito nelle casse sociali sia stato nel frattempo investito nell'acquisizione di fattori di produzione. La fattispecie in esame può dare luogo, al contrario di quanto scritto a commento dei

finanziamenti soci, a un obbligo di restituzione, nel caso in cui il prospettato aumento non venga deliberato: a tale riguardo è in genere difficile stabilire il momento in cui la riserva cambia la propria natura per diventare un debito, a meno che detto termine non venga esplicitamente definito negli accordi sottesi al versamento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2314/1996, ha in tal senso previsto che i soci possono chiedere che il giudice fissi un termine entro il quale l'assemblea deve essere chiamata ad esprimersi in merito all'ipotizzato aumento e, d'altro canto, la dottrina ritiene che la prolungata inerzia dei soci nel chiedere la restituzione dei versamenti possa legittimare la società nel ritenere acquisite a titolo definitivo le somme apportate<sup>7</sup>.

### 3.4 Versamenti in conto aumento del capitale sociale

Questo tipo di versamenti viene effettuato a delibera di aumento già adottata, ma non ancora conclusa. Posto infatti che l'art. 2444 c.c. vieta alla società di menzionare nei propri atti l'aumento del capitale sociale, fino a quando non abbia avuto luogo l'iscrizione nel registro delle imprese dell'avvenuta esecuzione dello stesso, i versamenti effettuati a liberazione del capitale di aumento nelle more di tale adempimento non possono essere imputati al conto acceso al capitale sociale.

Anche in questo caso la riserva ha un vincolo di destinazione e deve contabilmente essere suddivisa in tanti sottoconti quanti sono i soci che hanno sottoscritto l'aumento, al fine di consentire la successiva emissione delle azioni e/o iscrizione a libro soci. Tutto ciò, però, solo nel caso in cui l'aumento del capitale sociale sia scindibile.

Nel caso opposto in cui l'aumento del capitale sociale sia, a norma dell'art. 2439 c.c., inscindibile, i versamenti effettuati dai soci prima del termine ultimo per la sottoscrizione danno luogo in caso di mancato completamento dell'aumento all'obbligo di restituzione del versato, a partire dalla data indicata nella delibera di aumento come termine ultimo per le sottoscrizioni. Ne consegue che tali versamenti non possono essere considerati componenti del patrimonio netto e vanno imputati nella macroclasse D) del passivo dello stato patrimoniale.

[\(torna al richiamo\)](#)

## **4. La struttura del bilancio**

### 4.1 La macroclasse A) dello stato patrimoniale

In merito alla obbligatorietà della struttura dello stato patrimoniale, la macroclasse A del passivo si presta ad alcune osservazioni. La classe II "riserva da sovrapprezzo delle azioni" non può mantenere la dicitura indicata dal Codice civile nelle società a responsabilità limitata e negli altri soggetti che, per analogia o per esplicita disposizione di legge, redigono il bilancio secondo gli artt. 2423 e segg. c.c.

In questi casi sarà opportuno rinominare la classe: "Riserva da sovrapprezzo quote". Gli stessi soggetti, inoltre, non utilizzeranno mai la "Riserva per azioni proprie in portafoglio", stante il divieto di cui all'art. 2483 c.c. dettato per le società a responsabilità limitata ma estendibile, per analogia, anche a altre fattispecie diverse dalle società per azioni e in accomandita per azioni.

### 4.2 I contenuti della nota integrativa

Con riferimento alle informazioni minime da fornire in nota integrativa, si rileva che le disposizioni dell'art. 2427 c.c. sono applicabili, come noto, anche alle società a responsabilità limitata, alla luce del richiamo dell'art. 2491 c.c.

Il punto 17) dell'art. 2427 c.c. chiede di indicare il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni e il numero e il valore nominale delle nuove azioni sottoscritte nel corso dell'esercizio. Si rileva che la disposizione appare sicuramente riferibile anche alle società a responsabilità limitata: esse dovranno indicare in nota integrativa, quindi, gli aumenti di capitale sociale (gratuiti o a pagamento) avvenuti nel corso dell'esercizio, nonché il numero e il valore nominale delle diverse categorie di quote. A tal proposito si ricorda che, pur in presenza di dibattito dottrinario, la giurisprudenza pare aver oramai accolto tale possibilità, purché:

- non si leda attraverso particolari diritti il divieto del patto leonino di cui all'art. 2265 c.c.;
- non venga escluso il diritto di voto per la nomina alle cariche sociali<sup>8</sup>.

Non rappresentano invece una diversa categoria le azioni o le quote gravate da prestazioni accessorie<sup>9</sup>. Ciò non toglie che, per rispettare il principio generale della chiarezza, l'indicazione del fatto che vi sono azioni o quote gravate da prestazioni accessorie può essere inserita in nota integrativa.

Il punto 18) chiede che vengano indicate nel medesimo documento le azioni di godimento, con specificazione del loro numero e dei diritti alle stesse attribuiti. Dato che nelle società a responsabilità limitata non è possibile escludere del tutto il diritto di voto, non è neppure possibile creare quote di godimento: la disposizione dell'art. 2426 c.c. rimane quindi applicabile alle sole azioni emesse ai sensi dell'art. 2353 c.c.

Il PCN 28 dispone inoltre che, in aggiunta a quanto richiesto esplicitamente dall'art. 2427 c.c., in nota integrativa va indicata:

- la classificazione delle riserve secondo la loro disponibilità, distinguendo in:

- a) riserve pienamente disponibili;
- b) riserve vincolate da delibera assembleare;
- c) riserve vincolate dallo statuto;
- d) riserve vincolate dalla legge.

- la composizione delle riserve di rivalutazione, che vanno distinte in ragione delle cause originanti (nella stragrande maggioranza dei casi, quindi, in ragione delle singole leggi di rivalutazione);

- la composizione delle riserve statutarie, se lo statuto indica diversa destinazione a dette poste del patrimonio netto.

[\(torna al richiamo\)](#)

## **5. Classificazione delle quote ideali del patrimonio netto**

Il PCN 28 effettua la fondamentale distinzione fra:

- riserve di utili: costituite mediante destinazione da parte dell'assemblea, per legge, per statuto o per delibera volontaria, degli utili di esercizio; in tale categoria sono comprese, ad esempio, la riserva legale e le riserve statutarie;

- riserve di capitale: costituite mediante apporti dei soci, anche a seguito della conversione di prestiti obbligazionari convertibili, o mediante rivalutazione monetaria, "rinuncia" di crediti, differenze di fusione, etc. Una ulteriore classificazione è quella che fa riferimento al vincolo a cui sono sottoposte le singole riserve e il regime che ne informa i possibili impieghi. La prima è una classificazione che descrive l'origine delle poste del netto, mentre la seconda ne pone in evidenza la destinazione: dato che la classificazione di cui all'art. 2424 c.c. non è sufficiente a descrivere con precisione tali aspetti, il PCN sottolinea l'opportunità che le informazioni a tal fine rilevanti siano indicate in nota integrativa.

[\(torna al richiamo\)](#)

## **6. Contenuto delle singole voci del patrimonio netto**

### **6.1 Capitale sociale**

Questa voce accoglie il valore nominale dei conferimenti effettuati dai soci in sede di costituzione della società o di aumento del capitale sociale, nonché l'ammontare degli aumenti gratuiti effettuati tramite imputazione di riserve.

Si ricorda che, fatto salvo quanto sopra esposto nel caso di aumenti inscindibili, nella voce in esame va iscritto il capitale sottoscritto, ancorché non interamente liberato; si richiama inoltre quanto già esposto in merito alle diverse categorie di azioni o quote e alle relative indicazioni da inserire in nota integrativa.

Si tratta di una posta "fissa" del patrimonio netto, nel senso che, tranne alcuni specifici casi, quali le società cooperative e le SICAV, essa è rappresentativa dei conferimenti nominali dei soci e il suo ammontare può essere variato solo a seguito di modifica dell'atto costitutivo (salvo quanto avvenuto in seguito alla conversione del capitale sociale in euro).

### **6.2 Riserva da sovrapprezzo delle azioni**

In questa voce vanno imputati i conferimenti dei soci che, in genere successivamente alla costituzione, sottoscrivono capitale sociale emesso sopra la pari. Essa dovrà essere rinominata "Riserva da sovrapprezzo delle quote" nelle società a responsabilità limitata ed è destinata ad accogliere anche le differenze derivanti dalla conversione sopra la pari di obbligazioni convertibili in azioni. In merito al suo trattamento, si ricorda che essa non soggiace a particolari vincoli di utilizzo, eccezion fatta per quanto stabilito dall'art. 2431 c.c., che ne vieta la distribuzione ai soci fino a quando la riserva legale non ha raggiunto il 20% del capitale sociale.

### **6.3 Riserva di rivalutazione**

Si tratta di una tipologia di riserve di capitale, ancorché non costituite con apporti dei soci ma come contropartita contabile della attribuzione di un maggior valore ad alcuni elementi del capitale investito. Queste riserve possono essere create ed alimentate solo a seguito di disposizioni specifiche di legge aventi, in linea di principio, la finalità di riallineare i costi di iscrizione delle attività al mutato valore effettivo della moneta di conto. In genere le rivalutazioni non sono gratuite, nel senso che su di esse deve essere scontata una tassazione che assume natura di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e può essere contabilizzata a direttamente a riduzione della riserva medesima, anziché essere rilevata

come costo in conto economico.

In merito alle modalità con cui, concretamente, può essere attuata la rivalutazione possono essere svolte alcune considerazioni, che emergono in particolare in relazione alla applicazione dell'ultima legge a ciò dedicata, la L. n. 342/2000 i cui termini sono stati recentemente riaperti dalla L. n. 448/2001.

Quanto alla contabilizzazione della rilevazione, si individuano tre distinte modalità:

- 1) la rivalutazione del costo storico del bene e del relativo fondo di ammortamento;
- 2) la rivalutazione del solo costo storico;
- 3) la riduzione del fondo di ammortamento.

Conformemente a quanto statuito dai PCN, la rivalutazione deve dare sempre luogo alla creazione di una posta di patrimonio netto e non può originare la rilevazione di un ricavo. La rivalutazione, inoltre, deve tenere conto della effettiva possibilità economica di utilizzo dei beni, la quale deve essere intesa sotto il profilo della riespressione del valore e non nell'ottica della individuazione di un arco temporale di loro recuperabilità tramite l'uso più ampio di quello precedentemente programmato, con un ampliamento quindi del periodo di ammortamento<sup>10</sup>.

La prima modalità di rilevazione della rivalutazione, comporta la necessità di rivalutare anche il fondo ammortamento e di mantenere inalterato il periodo residuo di ammortamento e, in taluni casi, porta a effetti paradossali che rendono la rivalutazione inaccettabile sotto il profilo civilistico e inattuabile sotto l'aspetto della tecnica contabile. Si ipotizzi il seguente esempio, i cui valori sono stati "estremizzati" ma sono in ogni caso rappresentativi di una fattispecie rinvenibile concretamente<sup>11</sup>:

- *immobile industriale del valore originario di € 33*

- *fondo di ammortamento al 31.12.1999 € 32*

- *valore corrente del bene in base a perizia € 44*

Come si evince manca un solo esercizio al termine del processo di ammortamento. Se non dovesse essere effettuata la rivalutazione del fondo si avrebbe la seguente situazione:

- *immobile industriale post rivalutazione € 44*

- *saldo attivo di rivalutazione € 11*

- *imposta sostitutiva (11 x 19%) € 2,09*

- *saldo netto di rivalutazione € 8,91*

Al contrario la necessità di rivalutazione proporzionale del fondo di ammortamento e di mantenere inalterato il termine dell'ammortamento stesso portano a dover rivalutare il fondo in modo tale che i nuovi valori contabili al lordo e al netto del fondo abbiano lo stessa proporzione esistente prima della rivalutazione.

In sostanza, posti gli elementi sopra forniti si avrà la seguente situazione:

- immobile industriale post rivalutazione € 396
- fondo ammortamento post rivalutazione € 384
- valore netto contabile post rivalutazione € 12
- riserva di rivalutazione (363 – 352) € 11
- imposta sostitutiva (11 x 19%) € 2,09

In questo modo l'ammortamento può essere terminato nello stesso esercizio di rivalutazione, in linea con il precedente piano. Si rileva però che:

- il valore del bene è inaccettabile civilisticamente in quanto superiore a quello di perizia;
- si creano effetti significativi sotto altri profili fiscali: ad esempio determinazione della quota deducibile dei costi di manutenzione;
- si rende impossibile la rivalutazione dei beni completamente ammortizzati.

Merita qualche annotazione il coordinamento della disciplina in esame con quella relativa alle immobilizzazioni acquisite dall'impresa fruendo di contributi c.d. in conto impianti. La nuova disciplina fiscale dei contributi in conto impianti applicabile, in linea di principio, a partire dal primo gennaio 1998, ha comportato, di fatto, la rivisitazione del trattamento contabile riservato a tali fattispecie.

I principi contabili nazionali prevedono un trattamento consigliato, che consiste nel considerare i contributi in conto impianti come ricavi anticipati, da attribuire al conto economico lungo la vita utile del bene, in proporzione al piano di ammortamento. In alternativa è possibile adottare un ulteriore trattamento che prevede che i contributi in conto impianti vadano portati in diminuzione del valore originario del bene a cui si riferiscono, in modo da determinare direttamente gli ammortamenti al netto dei contributi medesimi. Anche in quest'ultimo caso, a parere di chi scrive, la rivalutazione dei beni in parola deve essere attuata sommando al loro costo originario, esposto al netto dei contributi, la differenza fra il costo originario al lordo degli stessi e il limite economico di rivalutazione individuato. In caso contrario il trattamento contabile adottato determinerebbe un diverso ammontare della rivalutazione per una stessa fattispecie<sup>12</sup>.

La riserva creata a seguito della rivalutazione soggiace a significativi vincoli; essa infatti:

- a) salvo il caso dell'utilizzo per copertura perdite, può essere ridotta solo con l'osservanza delle disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale per esuberanza, dettate dal Codice Civile;
- b) se utilizzata per coprire perdite, deve essere ricostituita prima che possano essere distribuiti utili, a meno che la riduzione per perdite non venga deliberata in assemblea straordinaria<sup>13</sup>;
- c) se distribuita (anche dopo l'eventuale imputazione a capitale sociale) concorre a formare il reddito sia della società che dei percipienti, pur con il riconoscimento, in capo a tali soggetti, di un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata.

Va inoltre sottolineato che l'eventuale imputazione a capitale sociale delle riserve di rivalutazione può essere effettuata solo una volta che è stata verificata la completa liberazione delle azioni in circolazione, in ottemperanza al divieto posto dall'art. 2438 c.c.

#### 6.4 Riserva legale

La riserva legale è una tipica riserva di utili, la cui disciplina è contenuta negli artt. 2430 e 2412 c.c. In particolare questa seconda disposizione, di applicazione meno consueta, prevede che, in caso di società che abbia emesso obbligazioni e che abbia ridotto il proprio capitale sociale per perdite, l'ammontare della riserva legale, ai fini dell'accantonamento obbligatorio di cui all'art. 2430 c.c., deve essere calcolato sulla base del capitale sociale esistente al momento dell'emissione dei prestiti obbligazionari, e ciò fino a quando la somma di capitale sociale e riserva legale non sia divenuta pari al valore nominale delle obbligazioni in circolazione.

Si segnala che la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti ritengono che:

- se lo statuto non dispone un limite della riserva legale superiore a quello del 20% del capitale sociale disposto dalla legge, eventuali accantonamenti ulteriori a detto limite sono disponibili e non sono soggetti alla disciplina della riserva legale vera e propria;
- se lo statuto dispone invece in tal senso la disciplina della riserva legale si applica anche all'eccedenza rispetto al 20% di legge, ma entro il limite speciale posto dal contratto sociale. Analogamente si ritiene che sia disponibile anche l'eventuale surplus di riserva legale che si crea a seguito dell'abbattimento del capitale sociale per esuberanza.

#### 6.5 Riserva per azioni proprie

Questa riserva non può essere costituita nelle società a responsabilità limitata<sup>14</sup>: si ritiene quindi che, anche per favorire il rispetto del principio di chiarezza, la classe in esame possa essere eliminata in tali tipi sociali dallo schema di stato patrimoniale, senza peraltro procedere alla rinumerazione delle successive classi.

Nelle società per azioni e in accomandita per azioni, essa quindi viene costituita, obbligatoriamente, solo quando viene posto in essere un acquisto di azioni proprie, indipendentemente dal motivo che informa tale operazione. La riserva va mantenuta indisponibile fino a quando e nella misura in cui le azioni proprie non vengano annullate o alienate. Un problema particolare si apre con riferimento alla entità della costituzione della riserva per azioni proprie. L'art. 2357 ter, al comma terzo dispone che la riserva indisponibile deve essere costituita per un ammontare pari all'importo iscritto all'attivo del bilancio. L'art. 2424 c.c. prevede però che nell'attivo dello stato patrimoniale, accanto al valore di iscrizione (coincidente, in linea di principio, con il costo di acquisto) sia indicato il valore nominale complessivo delle azioni proprie. La *ratio* della riserva per azioni proprie è, in sostanza, connessa alla necessità di tutelare i terzi in relazione alla integrità ed alla esistenza del capitale sociale, esso infatti deve essere costituito attraverso finanziamenti esterni all'economia dell'impresa, e, nel caso di acquisto di azioni proprie occorre quindi vincolare una parte del patrimonio netto, ulteriore rispetto al capitale sociale, a una disciplina di assoluta indisponibilità.

Nella pratica accade che alcune società iscrivano la riserva per azioni proprie per un ammontare pari al valore nominale delle azioni proprie acquistate. Questo comportamento mi pare non corretto nell'ipotesi che le azioni proprie vengano acquistate sopra la pari, mentre potrebbe essere ritenuto più cautelativo dei diritti dei terzi nel caso di acquisto sotto la pari. In realtà, a parere di chi scrive, l'importo della riserva per azioni proprie deve

essere sempre pari al costo sopportato per l'acquisto delle stesse: occorre infatti garantire i terzi con riferimento alla quota parte del capitale investito che è stata destinata all'acquisto di azioni proprie e, a tali fini, il valore nominale di queste non assume alcun rilievo. Posto quanto sopra, contabilmente si possono avere le seguenti situazioni, connesse all'acquisto e al successivo annullamento delle azioni proprie.

#### Acquisto delle azioni proprie alla pari

In sede di annullamento si riduce il capitale sociale e la riserva per azioni proprie viene stornata con accredito della medesima riserva che l'aveva originata.

#### Acquisto delle azioni proprie sopra la pari

All'abbattimento del capitale sociale si accompagna la riduzione della riserva azioni proprie la quale, per l'eccedenza, può essere stornata con accredito della medesima riserva che l'aveva originata.

#### Acquisto delle azioni proprie sotto la pari

La differenza fra l'ammontare del capitale sociale abbattuto e il costo di acquisto delle azioni proprie annullate confluisce in una riserva disponibile; la riserva per azioni proprie viene stornata con accredito della medesima riserva che l'aveva originata.

Si sottolinea che secondo i principi contabili internazionali (documento interpretativo SIC 16) le azioni proprie non devono essere iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale ma rilevate a diminuzione del capitale netto dell'impresa; conseguentemente tutte le loro movimentazioni, comprese le cessioni a terzi, non influiscono sul conto economico ma vanno direttamente imputate al patrimonio netto.

### 6.6 Riserve statutarie

Si tratta di riserve di utili, obbligatorie in quanto previste dallo statuto. Secondo il PCN 28 il loro grado di indisponibilità è inferiore a quello della riserva legale, la cui indisponibilità è prevista dalla legge, ma superiore a quello della riserve facoltative, la cui costituzione deriva esclusivamente dalla volontà assembleare e non è sancita dal contratto sociale.

### 6.7 Altre riserve

Questa classe deve essere opportunamente suddivisa. In base al PCN 28 possono rientrarvi:

- le riserve straordinarie o facoltative, alimentate mediante l'accantonamento volontario di utili da parte dell'assemblea; si tratta in questo caso di riserve generiche, quindi prive di specifiche destinazioni, e disponibili;

- le riserve per rinnovamento impianti e macchinari: si tratta di riserve costituite con la finalità di accantonare risorse per la sostituzione di fattori produttivi a lento ciclo di utilizzo; gli accantonamenti effettuati a tali fini sono privi di quel carattere di specificità necessario per alimentare i fondi per rischi e oneri e, quindi, non possono essere costituiti con una imputazione di costi in conto economico;

- le riserve per ammortamenti anticipati, costituite quando tali ammortamenti non hanno effettiva valenza civilistica ma sono calcolati al solo fine di fruire della agevolazione tributaria;
- le riserve per acquisto azioni proprie: costituite nelle more dell'effettivo acquisto delle azioni proprie, quando l'operazione sia già stata deliberata dall'assemblea ma non ancora posta in essere dall'organo amministrativo; questa riserva non soffre i limiti di disponibilità tipici della riserva azioni proprie di cui sopra si è detto;
- le riserve da deroghe ex art. 2423, quarto comma, c.c.: vi vanno accantonati gli eventuali utili derivanti dall'applicazione di deroghe obbligatorie alle regole di formazione del bilancio, effettuate al fine di rispettare il principio generale di rappresentazione veritiera e corretta;
- la riserva per azioni della società controllante: costituita in applicazione dell'art. 2359 bis c.c. in caso di acquisto di azioni o quote della società controllante; i limiti di disponibilità e la disciplina generale sono analoghi a quelli della riserva azioni proprie;
- la riserva derivante dalla rivalutazione delle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate valutate secondo il metodo del patrimonio netto;
- le riserve da versamento in conto aumento capitale sociale, in conto futuro aumento del capitale sociale, in conto capitale o a copertura perdite, per la cui disciplina si rimanda a quanto sopra esposto a commento di tali tipologie di apporti dei soci;
- le riserve da riduzione del capitale sociale: destinate ad accogliere la parte del capitale sociale abbattuto che eccede rispetto alle perdite effettivamente coperte o, in caso di riduzione per esuberanza, la parte del capitale sociale che non viene rimborsata ai soci;
- le riserve da avanzi di fusione, sia che derivino da annullamento che da concambio;
- le riserve per contributi in conto capitale, destinate ad accogliere i contributi di terze economie, generalmente enti pubblici, che hanno natura residuale rispetto alle categorie dei contributi in conto esercizio (finalizzati alla riduzione dei costi per fattori di produzione a fecondità semplice o alla integrazione dei ricavi) e dei contributi in conto impianti (destinati a diminuire il costo di acquisizione di fattori di produzione a lento ciclo di utilizzo);
- la riserva derivante dalla conversione in euro;
- le riserve da condono (ex L. n. 823/1973, L. n. 516/1982 e L. n. 413/1991).

#### 6.8 Utili (perdite) portati a nuovo

Si tratta dei risultati degli esercizi precedenti in merito ai quali l'assemblea ha disposto un rinvio della destinazione o, nel caso delle perdite, della copertura.

#### 6.9 Utile (perdita) dell'esercizio

Si tratta del risultato netto dell'esercizio. Il PCN 28 si sofferma sul caso, peraltro abbastanza raro, di distribuzioni di acconti sugli utili o di coperture di perdite di periodo, avvenute nel corso dell'esercizio. In tale ipotesi è opportuno esplicitare le variazioni

interventute, al fine di garantire immediata percezione della coincidenza fra la voce di conto economico e quella di stato patrimoniale, evidenziando nel primo documento l'ammontare del risultato netto ante e post distribuzione degli acconti o copertura delle perdite.

[\(torna al richiamo\)](#)

## **7. La costituzione della società**

Il PCN 28 distingue, correttamente, alcuni passaggi che, sia da un punto di vista logico sia, conseguentemente, rilevativo, caratterizzano la fase di costituzione della società e le relative movimentazioni delle poste del patrimonio netto:

- a) sottoscrizione del capitale;
- b) versamento dei decimi vincolati e dell'eventuale sovrapprezzo;
- c) trasferimento dei diritti relativi ai beni o crediti conferiti;
- d) richiamo e versamento degli ulteriori decimi;
- e) revisione della valutazione peritale dei beni e diritti conferiti.

A commento dei primi cinque punti si sottolinea che:

- la sottoscrizione del capitale dà luogo ad una rilevazione contabile distinta rispetto al versamento del capitale medesimo, anche per la parte di versamento che la legge dispone sia contestuale alla sottoscrizione;
- anche in sede di costituzione è possibile che venga determinato un sovrapprezzo;
- il sovrapprezzo deve essere versato integralmente, unitamente ad almeno i tre decimi del capitale sociale, all'atto della sottoscrizione;
- le azioni o quote emesse a fronte di conferimenti in natura devono essere integralmente liberate all'atto della sottoscrizione;
- in caso di conferimento in natura l'iscrizione dei beni e diritti apportati ha come contropartita contabile l'estinzione del credito verso i soci, sorto a seguito della sottoscrizione del capitale; nella medesima sede occorre anche rilevare l'eventuale avviamento che sorge come differenza fra il patrimonio netto contabile del complesso aziendale trasferito e il prezzo di emissione delle azioni o quote in tal modo liberate;
- il richiamo dei decimi da parte degli amministratori deve dare luogo alla riclassificazione del credito verso i soci per versamenti ancora dovuti in un conto denominato "crediti verso soci per decimi richiamati" o analogo.

### **7.1 Revisione della valutazione peritale dei beni e diritti conferiti**

In caso di liberazione del capitale sociale di costituzione o di aumento tramite conferimento in natura, l'art. 2343 c.c., ai commi terzo e quarto, disciplina la procedura di revisione della stima effettuata dal perito nominato ai sensi del primo comma dello stesso articolo. In sostanza, entro sei mesi dall'avvenuto conferimento, gli amministratori e i

sindaci devono controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima dell'esperto nominato dal tribunale e, se sussistono fondati motivi possono effettuare una revisione. Fino a quando tale adempimento non è stato portato a termine, le azioni liberate con il conferimento sono inalienabili e devono restare depositate presso la sede sociale. La revisione, di fatto, viene effettuata solo nel caso in cui emerga un minor valore, posto che, anche a mente del PCN 28, l'evidenziazione di un plusvalore dei beni o diritti non giustifica una rivalutazione di quanto conferito. Se dalla revisione emerge una minusvalenza superiore a un quinto del valore di conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte, a meno che il socio conferente non decida:

a) di integrare la differenza, versandone il controvalore in denaro;

b) alternativamente, di recedere dalla società, nel qual caso occorre abbattere il capitale sociale, mediante annullamento delle azioni, relativamente all'intera porzione già liberata con il conferimento in natura.

La dottrina di diritto commerciale prevalente<sup>15</sup> ritiene che l'attività di revisione debba essere effettuata da consiglio di amministrazione e da collegio sindacale separatamente; ciò nel senso che l'analisi della perizia di stima può anche essere condotta congiuntamente dai due organi sociali, ma la deliberazione in merito alla congruità del valore attribuito va assunta da ciascuno dei due organi in via disgiunta.

Il socio che si vede comunicare la revisione del conferimento può impugnare la decisione degli organi sociali. Al fine di identificare la differenza di un quinto, il primo termine di paragone è rappresentato dal valore dei beni o diritti conferiti, determinato, ex post, alla data della perizia di stima, tenendo conto delle variazioni intervenute nel frattempo nelle consistenze fisiche e senza modificare i criteri di valutazione adottati dall'esperto stimatore, a meno che questi non siano manifestamente infondati o inappropriati per la valorizzazione dell'oggetto del conferimento.

E' evidente che il valore dei beni o diritti conferiti è rappresentato dall'ammontare ad essi attribuito in sede di apporto, non necessariamente coincidente con quello di stima che, come noto, rappresenta il valore massimo dell'aumento del patrimonio netto della conferitaria. Il secondo termine di paragone è facilmente individuabile nel caso di emissione alla pari delle azioni da liberare con conferimento: in tal caso infatti esso coincide con il loro valore nominale. Più discusso invece è il caso dell'emissione delle azioni sopra la pari: in questo caso, ci si chiede, la differenza di un quinto va calcolata tenendo conto della somma fra capitale sociale e sovrapprezzo, oppure l'abbattimento del capitale sociale deve avere luogo solo nel caso in cui la minusvalenza abbia completamente annullato il sovrapprezzo e, successivamente, eroso per più del 20% il valore nominale delle azioni emesse?

A parere di chi scrive la prima soluzione è più confacente alla *ratio* della norma e alla logica economica che sottende l'operazione di conferimento e la revisione della stima<sup>16</sup>, infatti:

- l'obiettivo dovrebbe essere quello di garantire una tutela anche ai soci preesistenti rispetto al conferimento; se questa soluzione infatti non venisse accettata, essi si vedrebbero spogliati della quota di propria competenza della riserva da sovrapprezzo;

- le motivazioni con cui viene determinato il sovrapprezzo sono, in taluni casi, slegate dal mero riconoscimento di plusvalori latenti e connesse piuttosto alla comparazione fra valore corrente dell'oggetto del conferimento e capitale economico della conferitaria ante

conferimento; in tali ipotesi l'obiettivo è quello di determinare con correttezza la percentuale di capitale sociale della conferitaria spettante al conferente e la riserva da sovrapprezzo rappresenta uno strumento in grado, a parità di valore attribuito al conferimento, di soddisfare questo tipo di esigenze<sup>17</sup>; in questo senso è evidente che la differenza di un quinto va individuata tenendo conto dell'insieme di capitale sociale e sovrapprezzo.

Può essere interessante esplicitare il comportamento da tenere nelle diverse ipotesi conseguenti alla revisione della stima che porti alla temporanea o definitiva riduzione del capitale sociale.

In base al PCN 28, infatti:

- se la verifica condotta dagli amministratori e dai sindaci dà luogo alla necessità di ridurre il capitale sociale, la differenza fra il valore di iscrizione dei beni o diritti conferiti e il valore attribuito dagli organi sociali va iscritto in una voce denominata "minusvalenza da apporto di beni in natura";

- detta voce va esposta nel patrimonio netto, con il segno meno, in applicazione al disposto dell'art. 2423 ter, terzo comma, c.c. secondo il quale: "Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425";

- in partita doppia, a tale minusvalenza si contrappone la riduzione del valore di iscrizione dei beni o diritti conferiti;

- a questo punto:

a) se il socio accetta la diminuzione di valore: la minusvalenza rappresentativa di una parte ideale negativa del patrimonio netto va chiusa in contropartita con l'abbattimento del capitale sociale e, se del caso, della riserva sovrapprezzo azioni o quote;

b) se il socio decide di reintegrare il conferimento con un versamento in denaro: la minusvalenza medesima va chiusa in contropartita con il credito verso il socio per il versamento integrativo in parola;

c) se il socio decide di recedere: la minusvalenza va chiusa, unitamente al capitale sociale e all'eventuale sovrapprezzo, in contropartita con il debito che sorge verso il socio a seguito di detta manifestazione di volontà;

d) il debito di cui sopra viene poi estinto in contropartita con lo storno dei conti accesi ai beni o diritti conferiti (nel caso al recesso segua la loro retrocessione al conferente) o accesi alle disponibilità liquide (nel caso i beni conferiti vengano mantenuti dall'impresa e il socio venga liquidato in denaro).

Qualora il socio, alla data di redazione del progetto di bilancio, non abbia ancora scelto quale strada intraprendere, occorre fare menzione della situazione in essere nella relazione sulla gestione. Nel caso invece alla data di redazione del progetto di bilancio la revisione di amministratori e sindaci non sia ancora ultimata, occorrerà fornire indicazioni in tal senso nella nota integrativa. Va rilevato infine che, secondo autorevole dottrina<sup>18</sup>, nel caso in cui la revisione della stima da parte degli amministratori e dei sindaci dia luogo alla evidenziazione di un minor valore del conferimento, ma non eccedente il limite del quinto, la società dovrebbe comunque iscrivere la minusvalenza di cui sopra nel bilancio di

esercizio, senza possibilità però di procedere all'abbattimento del capitale del socio conferente.

Posto quindi che l'utilizzo del conto "minusvalenze da apporto dei beni in natura" deve avere carattere meramente temporaneo, come pare di comprendere leggendo il PCN 28, la "perdita" dovrà gravare in pari misura su tutti i soci mediante la riduzione di una riserva o, ove non esistente, un abbattimento proporzionale delle azioni o quote intestate a tutti i soci. L'effetto di tale operazione è paradossale nel caso in cui il conferimento abbia dato luogo alla emissione di azioni privilegiate o, comunque, di azioni o quote postergate nella sopportazione delle perdite: in tal caso infatti, essendo la minusvalenza da apporto inferiore al quinto del conferimento, la perdita risulterebbe essere sopportata da tutti i soci, tranne che dal conferente.

[\(torna al richiamo\)](#)

## **8. Gli aumenti del capitale sociale**

### 8.1 Aspetti generali

Gli aumenti del capitale sociale sono reali, o a pagamento, quando i soci si obbligano ad effettuare nuovi apporti di capitale, in denaro o in natura; essi sono invece nominali, o gratuiti, quando l'incremento del capitale sociale deriva dalla imputazione di altre parti ideali del capitale netto.

Si rimanda a quanto sopra già accennato in merito:

- alla necessità di liberare in tutto o in parte le azioni o quote di nuova emissione;
- alle modalità di rilevazione ed esposizione in bilancio dei versamenti effettuati nelle more del deposito nel registro delle imprese dell'attestazione indicante l'avvenuto aumento;
- ai versamenti effettuati nelle more del termine di scadenza per la sottoscrizione di aumenti inscindibili.

Se l'aumento di capitale sociale è attuato, come accade pressoché sempre, nel corso

- un rimborso delle spese dell'operazione di aumento, che andrà a compensare i costi già rilevati, influenzando così l'importo oggetto di eventuale capitalizzazione nelle spese di impianto e ampliamento;
- un versamento integrativo a titolo di conguaglio degli utili in corso di maturazione, al fine di rendere omogeneo il trattamento da riservare a tutti i soci in sede di distribuzione dell'utile che maturerà a chiusura dell'esercizio:

questo versamento deve essere iscritto in una apposita riserva all'interno della classe VII) del patrimonio netto. Secondo i principi contabili internazionali (segnatamente il documento interpretativo SIC 17) il costo di emissione di nuove azioni deve essere portato a diminuzione dell'incasso conseguente all'aumento del capitale sociale: si tratta di una disposizione che non è applicabile nel nostro Paese in quanto, contabilmente, si risolverebbe in una riduzione del capitale sociale, impossibile nel caso di emissione alla pari delle azioni o quote. Per analogia questo comportamento non viene utilizzato in Italia neanche nei casi di aumento con sovrapprezzo.

Gli aumenti di capitale sociale a servizio di prestiti obbligazionari convertibili devono essere deliberati contestualmente alla emissione delle obbligazioni.

In sede di conversione all'estinzione del debito per obbligazioni emesse si contrappone l'aumento del capitale sociale e, eventualmente, nel caso di emissione delle azioni sopra la pari rispetto al valore nominale dei titoli di debito, l'aumento o la creazione della riserva da sovrapprezzo azioni. Allo stesso modo va imputata a riserva sovrapprezzo azioni anche la quota residua dell'aggio di emissione riferito alle obbligazioni convertite che, quindi va stornato dai risconti passivi.

## 8.2 Coordinamento con l'art. 2438 c.c.

L'art. 2438 c.c. recita: "Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate". Per esplicito richiamo effettuato dall'art. 2495 c.c. la disposizione è applicabile anche alle quote di società a responsabilità limitata e comporta, ai sensi dell'art. 2630 c.c. una sanzione penale a carico degli amministratori. La prescrizione dell'articolo in commento è, in primo luogo, espressione del c.d. principio di effettività del capitale sociale, in base al quale il valore effettivo dei conferimenti apportati dai soci non deve mai risultare inferiore all'importo convenzionalmente fissato dagli stessi come capitale sociale nominale.

La norma ha lo scopo di tutelare:

- a) i soci da richieste di nuovi conferimenti da parte della società, finché quelli precedentemente promessi non siano stati ancora interamente eseguiti;
- b) i terzi, che devono poter contare su un capitale sociale effettivamente versato e non costituito da crediti verso soci.

Nell'ambito degli aumenti di capitale a pagamento i problemi interpretativi dell'articolo 2438 c.c., come sottolineato dalla dottrina, sono riconducibili a due quesiti:

- se il divieto di adottare una delibera di aumento di capitale operi a livello di impedimento all'assunzione della stessa oppure alla sua esecuzione e, quindi, se detto divieto operi nei confronti dell'assemblea straordinaria, competente a deliberare l'aumento di capitale, o nei confronti dell'organo amministrativo, competente a dare esecuzione alla decisione dell'assemblea stessa;
- se il legislatore del 1942 con il termine "emissione" abbia inteso riferirsi al capitale deliberato o a quello sottoscritto.

In riferimento al primo quesito si possono individuare tre orientamenti :

- 1) l'assemblea straordinaria può deliberare l'aumento di capitale in presenza di azioni non interamente liberate, ma gli amministratori non possono dare esecuzione alla delibera assembleare fino alla completa liberazione delle stesse; in base a questa tesi sarebbe vietata la materiale esecuzione da parte dell'organo amministrativo dell'aumento di capitale e non la delibera dell'assemblea straordinaria che però, pur potendo essere assunta, rimarrebbe sospesa fino all'integrale liberazione del capitale sottoscritto;
- 2) la delibera di aumento non può essere adottata qualora il capitale sociale non sia stato interamente versato; la liberazione del capitale sottoscritto è, quindi, condizione per l'adozione della delibera e non per l'esecuzione della stessa.

3) la terza opinione ritiene possibile, infine, anche in presenza di un capitale sottoscritto ma solo parzialmente versato, deliberare un aumento di capitale, il quale dovrebbe essere sottoposto alla condizione sospensiva dell'avvenuto versamento nelle casse sociali dei decimi mancanti da parte dei soci debitori.

Riguardo al secondo quesito, afferente l'interpretazione del termine "emissione" nel dettato dell'articolo 2348 c.c., si possono individuare due tesi: l'una, comunque minoritaria, secondo cui una precedente delibera di aumento sottoscritta parzialmente e, quindi, non interamente liberata, impedisce l'adozione di un nuovo aumento di capitale; l'altra che assume come punto di riferimento, per la verifica dell'articolo 2348 c.c., il capitale sottoscritto. In questo secondo caso il fatto impeditivo un nuovo aumento di capitale sociale è l'esistenza di un debito da parte dei sottoscrittori verso la società. Logica conseguenza di questa tesi è la possibilità per la società di deliberare un aumento di capitale in presenza di un precedente aumento deliberato ma parzialmente sottoscritto, purché versato integralmente per la parte sottoscritta. Il problema in esame, al di là delle disquisizioni dottrinarie, comporta significative conseguenze, nella pratica professionale, con riferimento in particolare alla conversione delle obbligazioni e agli aumenti di capitale sociale destinati a *stock option*, operazione questa che recentemente ha avuto una larga diffusione anche nel nostro Paese. Può essere utile quindi, effettuare una disamina delle conseguenze applicative delle diverse interpretazioni della norma ricorrendo a un caso concreto, tarato, in prima battuta, sulle *stock option*, ma con conclusioni e considerazioni riportabili abbastanza facilmente ai prestiti obbligazionari convertibili. Si ipotizzi quindi il seguente caso.

- una società per azioni delibera un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione a favore di propri dipendenti e collaboratori;

- incidentalmente si rileva che la procedura seguita non è quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 2441 c.c., nel qual caso i collaboratori non subordinati non avrebbero potuto essere destinatari dell'aumento, ma quella dei commi quinto e sesto dello stesso art. 2441 c.c.;

- l'aumento ha le seguenti caratteristiche rilevanti:

a) è scindibile, a pagamento e con sovrapprezzo;

b) può essere sottoscritto in un arco temporale definito, avente durata pluriennale;

c) le azioni devono essere immediatamente liberate all'atto della sottoscrizione;

d) al consiglio di amministrazione della società emittente è delegata l'identificazione puntuale di coloro che, fra i dipendenti e collaboratori, saranno effettivamente beneficiari del diritto d'opzione;

e) detto diritto d'opzione, potrà – e, di regola, dovrà – essere sottoposto a condizioni sospensive (ad esempio il mantenimento, alla data di esercizio, della qualifica di dipendente della società emittente), la cui precisa individuazione compete allo stesso organo amministrativo.

Nella fattispecie, si suppone che la società abbia interesse e, presumibilmente, necessità di porre in essere altre operazioni sul capitale prima del termine di scadenza del diritto alla

sottoscrizione dell'aumento deliberato. Conseguentemente, se l'art. 2438 c.c. viene letto in senso restrittivo, l'unica soluzione per poter deliberare ulteriori aumenti di capitale sociale è quella della revoca ed eventuale nuova deliberazione dell'aumento in parola. Detta soluzione diviene peraltro impraticabile una volta che almeno uno dei soggetti beneficiari delle stock option abbia esercitato il proprio diritto di sottoscrizione o, addirittura, una volta che siano stati sottoscritti i singoli contratti di opzione: a questo punto infatti l'opzionista risulta titolare di un diritto potestativo irrevocabile unilateralmente. Ci si chiede quindi se sia possibile deliberare successivi aumenti di capitale, pur essendo in corso quello deliberato a favore di dipendenti e collaboratori. L'applicazione restrittiva dell'art. 2438 c.c. trova positivi riscontri nella giurisprudenza: ad esempio il Tribunale di Udine con decreto del 2.10.1997, ha affermato esplicitamente che il divieto disposto da detto articolo rende illegittima non solo l'emissione delle nuove azioni, ma anche la delibera di aumento del capitale sociale, se il precedente aumento del capitale sociale, deliberato e sottoscritto, non è stato interamente versato. L'opinione di chi scrive va nel senso di ritenere, in questo caso, applicabile una interpretazione "morbida" dell'art. 2438 c.c.. La conclusione si basa sulle seguenti considerazioni. Nella fattispecie la delibera di aumento di capitale sociale è conforme alle disposizioni dei commi quinto e sesto dell'articolo 2441 c.c., con esclusione, quindi, del diritto d'opzione a favore di dipendenti e collaboratori della società. Le azioni emesse, inoltre, devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione. Come sopra evidenziato, la dottrina e giurisprudenza più recenti, ritengono che il divieto di deliberare un nuovo aumento di capitale operi solo quando il capitale precedentemente sottoscritto non sia stato interamente versato. Nell'ipotesi prospettata il versamento dell'intero capitale deve essere contestuale alla sottoscrizione, in quanto un tanto è previsto dalla delibera di aumento assunta dall'assemblea straordinaria; di conseguenza non sorgono mai, in capo alla società, crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. Ne conseguirebbe l'assumibilità e l'attuabilità di aumenti di capitale sociale successivi a quello relativo alle c.d. *stock option*, posti in essere mentre questo è ancora corrente. Tale possibilità può essere dimostrata anche adottando una seconda chiave di lettura che richiama le operazioni connesse alla conversione di prestiti obbligazionari. L'operazione analizzata infatti presenta caratteristiche simili ad un aumento di capitale al servizio di obbligazioni convertibili o di *warrant*, in cui la pendenza del termine di esercizio dell'opzione non comporta ai sensi dell'articolo 2438 c.c. il divieto di deliberare nuovi aumenti di capitale.

L'aumento deliberato al servizio di un prestito obbligazionario convertibile, articolo 2420 bis c.c., è scindibile, al pari del caso in esame, e – se la conversione è frazionata – l'aumento deve ritenersi eseguito tante volte quante sono le *tranches* in cui è suddiviso; comunque, ogni volta che le azioni vengono emesse, a seguito della conversione, sono contestualmente liberate per il loro intero valore nominale.

Se ne desume che appare possibile, nell'ipotesi in cui la conversione debba avvenire per *tranches* (e quindi solo parte del prestito risulti convertito), deliberare un nuovo aumento di capitale sociale o emettere un nuovo prestito obbligazionario convertibile pur essendo ancora corrente il termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario convertibile originariamente emesso. In definitiva, pur seguendo due diverse vie, si giunge alla conclusione di escludere l'applicabilità del divieto di cui all'art. 2438 c.c. al caso di specie.

L'equiparazione attuata, tra diritti di opzione offerti a dipendenti e collaboratori e obbligazioni convertibili, è fonte però di un ulteriore quesito, ossia ci si chiede se operi, in pendenza del termine per la sottoscrizione delle azioni offerte in opzione ai dipendenti e collaboratori, il disposto dell'art. 2441, primo comma, c.c., secondo il quale "... Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio."

A tal proposito si rileva che, in primo luogo, la norma citata fornisce chiara (e, parrebbe, esclusiva) indicazione dei soggetti a cui la legge attribuisce la titolarità del diritto di opzione in caso di aumento di capitale a pagamento: i soci e gli obbligazionisti convertisti. La non assimilabilità, sotto questo aspetto dei titolari di diritti d'opzione connessi alle c.d. stock option rispetto agli obbligazionisti convertisti, deriva però non solo da una mera constatazione di carattere letterale, quanto anche dalla *ratio* dei due "istituti". Le obbligazioni convertibili, di fatto, offrono a quanti non sono interessati a un semplice investimento obbligazionario e temono i rischi legati all'investimento in azioni, tempo per decidere, in relazione all'evolversi della situazione di mercato, se optare per la condizione di azionista. La legge estende a questa particolare tipologia di soggetti un diritto proprio dei soci, ossia il diritto di opzione in caso di aumenti di capitale, allo scopo di evitare un possibile inganno della società a danno dei risparmiatori: quello di allettarli con l'emissione di obbligazioni convertibili ad un vantaggioso rapporto di cambio, per poi frustrare, a prestito obbligazionario sottoscritto, le aspettative degli obbligazionisti. Le azioni offerte a dipendenti e collaboratori si configurano invece come un premio legato alla fedeltà, volto a motivare e incentivare alcune "persone chiave" su indirizzi e obiettivi della società, che si sostanzia nel diritto a sottoscrivere una quota di capitale sociale della società ad un importo favorevole rispetto alle condizioni di mercato.

Come si vede, quindi, con riferimento al problema in esame la *ratio* nei due casi risulta sostanzialmente diversa: gli obbligazionisti convertisti operano in una logica di investimento, che spinge la legge a tutelare questa categoria impedendo eventuali annacquamenti del capitale sociale; le azioni offerte in opzione a dipendenti e collaboratori si configurano come un premio concesso dalla società, che non intende essere promotore di un progetto di investimento, ma semplicemente offrire la facoltà di divenire azionisti della società a condizioni più favorevoli rispetto a quelle del mercato dei capitali. In pendenza del termine per la sottoscrizione delle azioni non esiste alcun rapporto, eccetto quello legato al contratto di lavoro, fra società, dipendenti e collaboratori; diversamente, per gli obbligazionisti convertisti, il rapporto sottostante al titolo è un mutuo e l'obbligazione incorpora un diritto di credito, che nel caso delle obbligazioni convertibili non attribuisce solo il diritto al rimborso, con i relativi interessi del valore nominale del titolo, ma anche, in via alternativa, il diritto di sottoscrivere azioni. Le aspettative e le logiche che presiedono alle scelte nei due casi non paiono consentire quindi di estendere l'intera disciplina dell'uno all'altro. Obbligazioni convertibili e diritti di opzione offerti a dipendenti e collaboratori differiscono, infatti, quanto a:

- diritti riconosciuti dalla legge;

- *ratio* dell'operazione;

- rapporto sottostante durante l'arco temporale in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Si evidenzia inoltre che l'assimilazione in parola comporterebbe una logica, quanto impossibile, estensione a tutti i titolari di un diritto d'opzione (anche in virtù di un mero contratto di *pull/call*) a concorrere con i soci nel diritto di opzione sul capitale d'aumento. In ragione di tali osservazioni si ritiene non esistano, nel caso di specie, i presupposti per l'attribuzione di un diritto di opzione a dipendenti e collaboratori qualora, in pendenza del periodo di sottoscrizione relativo alle *stock option*, si proceda ad un ulteriore aumento di capitale a pagamento.

### 8.3 Gli aumenti gratuiti

Quanto agli aumenti gratuiti o nominali del capitale sociale, assume rilevanza l'identificazione delle riserve che possono essere a tal fine impiegate. Dette riserve, a mente dell'art. 2442 c.c. devono essere disponibili e, al fine di individuarle con puntualità, occorre, in primo luogo, distinguere il concetto di disponibilità da quello di distribuibilità. Si tratta di caratteristiche differenti che non necessariamente coesistono in capo alle specifiche parti ideali del capitale netto: mentre infatti la disponibilità inerisce la possibilità di utilizzare le riserve per operazioni sul capitale, la distribuibilità riguarda esclusivamente la possibilità di assegnazione della stessa ai soci. Ecco allora che la riserva da sovrapprezzo azioni o quote è sempre disponibile ma non è distribuibile fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale; la riserva statutaria invece potrebbe essere non utilizzabile per un aumento gratuito del capitale sociale, ma distribuibile sempre ai soci: si pensi al caso delle riserve statutarie costituite per garantire costanza nella remunerazione dei soci attraverso i dividendi. In linea generale sono quindi disponibili per aumenti gratuiti:

- la riserva da sovrapprezzo azioni, per l'intero ammontare e anche se costituita a seguito di conversione di prestiti obbligazionari;

- le riserve da rivalutazione;

- le riserve statutarie che hanno un vincolo di destinazione specifica per l'aumento del capitale; in caso contrario occorre che l'assemblea straordinaria che delibera l'aumento gratuito modifichi anche la clausola statutaria che prevede la destinazione della riserva;

- le riserve facoltative.

[\(torna al richiamo\)](#)

## **9. La riduzione del capitale sociale**

### **9.1 La riduzione per esuberanza**

La fattispecie è disciplinata dall'art. 2445 c.c. e rappresenta, di fatto, una riduzione facoltativa del capitale, effettuata cioè per mera scelta dei soci.

E' pleonastico dire che comunque devono essere rispettati i limiti di capitale del tipo sociale prescelto, a meno che non si proceda a una contestuale trasformazione.

Dal punto di vista operativo, la riduzione del capitale per esuberanza, può essere attuata, in base al PCN 28 secondo tre diverse modalità:

1) la liberazione dei soci dai versamenti ancora dovuti: in questo caso all'annullamento del capitale corrisponde la chiusura dei conti accesi ai "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti";

2) il rimborso del capitale: in questo caso all'annullamento dello stesso si contrappone il sorgere di un debito verso i soci;

3) l'acquisto e il successivo annullamento di azioni proprie.

Nella seconda ipotesi non è per nulla scontato che il rimborso ai soci avvenga in denaro: esso infatti può avvenire anche in natura e in tale ambito può peraltro trovare collocazione la disciplina fiscale inerente la c.d. assegnazione agevolata ai soci i cui termini sono stati recentemente riaperti dall'art. 3 della L. n. 448/2001. In tali ipotesi il valore attribuito ai beni

assegnati a titolo di rimborso del capitale dovrà essere quello corrente e non quello contabile. L'operazione potrà quindi dare luogo alla emersione:

- di plusvalenze da realizzo, se il valore netto contabile dei beni o diritti assegnati è inferiore al loro valore corrente, a sua volta coincidente con il valore nominale delle azioni rimborsate;
- di minusvalenze da realizzo, nel caso opposto. Si ricorda che:
  - se la società ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale per esuberanza, se non nel limite delle obbligazioni già rimborsate a meno che, secondo il PCN 30, il valore nominale del capitale che residua sia pari a quello delle obbligazioni in circolazione;
  - se la società ha nel proprio patrimonio azioni proprie la riduzione per esuberanza non può fare in modo che il valore nominale di queste ecceda il 10% del capitale sociale;
  - se la società ha emesso obbligazioni convertibili la riduzione per esuberanza è consentita solo se agli obbligazionisti convertisti è concessa la facoltà di esercitare l'opzione.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle motivazioni che giustificano l'esuberanza del capitale rispetto alle finalità sociali, sia dal punto di vista economico aziendale (con particolare riguardo al mantenimento dell'equilibrio patrimoniale e finanziario), sia dal punto di vista giuridico (con particolare riferimento al mantenimento di congrui livelli di tutela dei terzi creditori).

## 9.2 La riduzione per perdite

La riduzione del capitale sociale per perdite è obbligatoria o facoltativa.

L'obbligatorietà deriva dalla applicazione dell'art. 2446 c.c., con riferimento al quale si aprono alcuni interessanti spunti di riflessione. In primo luogo è importante sottolineare che il PCN 28, recependo l'opinione prevalente della dottrina e della giurisprudenza di diritto commerciale, ribadisce che la perdita rilevante ai fini dell'art. 2446 c.c. si ha quando questa, dopo aver coperto tutte le riserve, erode per più di un terzo il capitale sociale. Ai fini del calcolo occorre però tenere presente che la riserva per azioni proprie assume, a questi fini, natura analoga al capitale sociale e che quindi non deve essere presa in considerazione nel computo delle riserve da abbattere prima della riduzione del capitale stesso. Anzi, dato che, secondo alcuni, la natura di vera e propria parte ideale del capitale netto di tale riserva è molto dubbia, si potrebbe ritenere corretto estrometterla del tutto dal conteggio. La situazione patrimoniale di cui parla l'art. 2446 c.c. deve essere composta da stato patrimoniale e conto economico, redatti, preferibilmente, in base alle disposizioni inerenti il bilancio di esercizio. In tal senso si esprime anche il PCN 30 secondo il quale, inoltre, deve essere prestata particolare attenzione alla prospettiva della continuazione della attività: vi sono infatti situazioni in cui il maturare per lunghi periodi di perdite significative rende conveniente o necessaria l'adozione di una prospettiva liquidatoria, con il conseguente abbandono del *going concern*.

Gli ulteriori documenti richiesti dal Codice Civile come allegati alla situazione patrimoniale sono:

- la relazione del consiglio di amministrazione: volta ad illustrare le origini delle perdite, la previsione dell'andamento futuro e i piani e programmi che saranno messi in opera per porre rimedio alla situazione;

- le osservazioni del collegio sindacale, che commentano la relazione del consiglio di amministrazione.

I principi di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate prevedono che esso debba controllare la situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., con un procedimento analogo a quello del bilancio di esercizio, ancorché con procedure di tipo sommario o complessivo.

Questa considerazione rende evidente, a parere di chi scrive, l'opportunità di corredare stato patrimoniale e conto economico di una nota integrativa, almeno con lo scopo di illustrare i criteri di valutazione adottati, posto che questi ultimi, secondo il dettato normativo, non devono essere oggetto della relazione degli amministratori predisposta ai sensi del medesimo art. 2446 c.c. Un tanto è palesemente previsto dal recente PCN 30 il quale afferma che la predisposizione della nota integrativa "o l'inclusione delle più rilevanti informazioni richieste dall'art. 2427 Codice Civile nella relazione degli amministratori appare utile per una migliore comprensione della situazione patrimoniale". La relazione dell'organo amministrativo, in particolare, dovrà illustrare se le perdite hanno origine nella gestione caratteristica dell'impresa o hanno invece natura finanziaria o, ancora, straordinaria. Le prospettive future della gestione dovranno essere evidenziate attraverso un *budget* economico, a cui potrà affiancarsi un *budget* di tesoreria, teso a verificare le condizioni di equilibrio finanziario nel breve periodo e, eventualmente, un piano pluriennale inerente la ridefinizione del *business plan* generale dell'impresa.

Se, contestualmente o prima dell'assemblea chiamata a deliberare in merito all'art. 2446 c.c., i soci effettuano versamenti in conto capitale (comunque denominati, anche mediante rinuncia a crediti) tali da integrare il patrimonio netto in misura sufficiente a ridurre la perdita entro il limite di un terzo del capitale, ciò è sufficiente per poter ritenere non applicabile la disposizione in commento e, se i versamenti avvengono prima della convocazione, per ritenere che la stessa possa non essere neppure convocata, senza quindi la necessità di predisporre la documentazione da sottoporre altrimenti ai soci. In alcuni casi la compagine sociale assume (volontariamente) l'obbligo di effettuare versamenti integrativi, la cui esecuzione viene però procrastinata nel tempo: in tali situazioni è importante acclarare che la documentazione di supporto garantisca l'iscrivibilità del credito verso i soci e, in contropartita, della riserva di patrimonio netto e che, quindi, detta documentazione sia costitutiva di una vera e propria obbligazione e non di un mero impegno.

### 9.3 La riduzione per recesso

Il recesso del socio nelle società di capitali è disciplinato dall'art. 2437 c.c.

Dal punto di vista contabile l'operazione può avvenire:

- tramite acquisto di azioni proprie, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2357 c.c.; a tal proposito si sottolinea che la disposizione esimente dell'art. 2357 bis c.c. non si applica al caso di specie in quanto qui l'acquisto di azioni proprie non è conseguente a una riduzione del capitale sociale deliberata dall'assemblea; è evidente altresì che questa modalità di esecuzione del recesso è preclusa alle società a responsabilità limitata;

- riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni o quote intestate al socio receduto.

La prima modalità garantisce l'opportunità di procedere a una successiva cessione delle azioni: in tal caso non si ha abbattimento del capitale sociale. Essa inoltre necessita di un delicato coordinamento con l'eventuale diritto di prelazione spettante agli altri soci. Si sottolinea che, come acclarato anche dal PCN 30, il recesso non comporta la necessità di redigere un bilancio intermedio; l'unica eccezione è rappresentata dal recesso che interviene nel corso del primo esercizio sociale, quando cioè non esiste ancora un bilancio approvato sul quale commisurare l'entità della liquidazione. Il valore di recesso deve tenere conto, nelle società non quotate, del patrimonio netto risultante, appunto, dall'ultimo bilancio approvato: non deve quindi essere riconosciuto un avviamento (come accade nelle società di persone). In merito alle conseguenze contabili della liquidazione del socio si hanno le seguenti possibili situazioni:

#### Recesso tramite acquisto di azioni proprie e successiva loro alienazione

Fatta salva la necessità di costituire e successivamente stornare, a cessione avvenuta, la riserva azioni proprie, non vi sono altri movimenti del capitale netto.

#### Recesso tramite acquisto e annullamento di azioni proprie

Se l'acquisto avviene alla pari occorrerà costituire la riserva azioni proprie, abbattere il capitale sociale, annullare i certificati e, al termine della procedura, stornare la riserva azioni proprie, accreditando le riserve disponibili che l'avevano generata. Se l'acquisto avviene sopra la pari, occorrerà abbattere il capitale sociale e, per l'eccedenza, ridurre la riserva azioni proprie, che andrà poi stornata come sopra per il residuo. Se l'acquisto avviene sotto la pari, la differenza fra il valore nominale e il valore di rimborso va accreditata a diminuzione delle perdite portate a nuovo o a incremento delle riserve.

#### Recesso tramite annullamento delle azioni o quote

Vale quanto sopra esposto, ad eccezione che per il fatto che non occorre movimentare la riserva azioni proprie. In contropartita dell'annullamento delle poste del patrimonio netto va iscritto il correlativo debito verso il socio, da estinguere mediante storno dei conti accessi agli elementi del capitale investito utilizzati per il rimborso.

### 9.4 La riduzione per morosità del socio

Ai sensi dell'art. 2344 c.c., qualora non sia possibile vendere a terzi le azioni del socio moroso, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo i decimi da lui già versati e salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Se, entro la fine dell'esercizio in cui il socio è stato dichiarato decaduto, le sue azioni non sono state vendute (in realtà vengono emessi nuovi certificati azionari intestati all'acquirente e le azioni intestate al socio moroso vengono annullate), occorre abbattere proporzionalmente il capitale sociale. In tal caso, contabilmente, alla riduzione del capitale sociale si contrappone lo storno del credito vantato per i decimi richiamati e, per la differenza, corrispondente ai decimi versati dal socio decaduto, l'accREDITAMENTO di una riserva.

### 9.5 Le riduzioni facoltative

Nella riduzione facoltativa per perdite non superiori al terzo del capitale sociale, assume rilievo l'ordine con cui vengono utilizzate le riserve. Dato infatti che occorre rispettare il principio di tutela dei creditori, le riserve devono essere impiegate per coprire le perdite a partire da quelle con un maggiore grado di disponibilità per arrivare, infine, alla riserva legale che, fatto salvo quanto sopra illustrato in merito alla riserva per azioni proprie, è l'ultima a poter essere impiegata. Si ricorda che, al di fuori dei casi contemplati, non è possibile ridurre volontariamente il capitale sociale, posto che la facoltà di tale operazione è consentita solo in caso di perdite inferiori al limite dell'art. 2446 c.c. e di esuberanza rispetto alle finalità sociali.